

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "**Università**", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2025 prot. n. 44066 Rep. n. 78/2025.

e

la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia** (di seguito **Regione FVG**), con sede legale in Piazza Unità d'Italia, n. 1, 34121 Trieste (TS), Codice Fiscale 80014930327, Partita IVA 00526040324, rappresentata dal Direttore centrale della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, dott.ssa Gianna Zamaro, domiciliata per la carica presso la sede della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, sita in via Cassa di Risparmio, n. 10, 34121 Trieste (TS),

PREMESSO CHE:

– la Regione FVG e l'Università riconoscono la necessità di collaborare per promuovere l'implementazione di soluzioni innovative per il sistema sanitario e socio sanitario regionale, per facilitare il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di modelli giuridici innovativi, per promuovere l'innovazione e trasformazione digitale in ambito sanitario, promuovere congiuntamente lo sviluppo, la gestione, il monitoraggio di progetti a rilevanza internazionale e nazionale in ambito sanitario, con particolare riferimento a iniziative di studio, innovazione e ricerca in ambito clinico e organizzativo

e collaborare per promuovere la partecipazione sinergica a consorzi e reti internazionali funzionali e strategiche;

– l'Università ha, tra le finalità previste dal proprio Statuto, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'alta formazione nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

– il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Trieste disciplina i limiti di oggetto e di valore e le competenze per l'approvazione e la stipula di contratti e convenzioni: in particolare, l'articolo 49 del Regolamento stabilisce che sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutti i contratti, le convenzioni, gli accordi e altri atti che impegnano l'Ateneo, ad eccezione di quelli di competenza del Direttore Generale o dei Direttori di Dipartimento;

– l'articolo 52 del citato Regolamento definisce i limiti di oggetto e di valore e le competenze dei Dipartimenti per l'approvazione e la stipula di contratti e convenzioni anche in materia di ricerca e per partecipazione a progetti nazionali e internazionali e a bandi per la concessione di finanziamenti e contributi alla ricerca;

– l'Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali, come da ultimo modificata e integrata dall'Allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 1845 del 6 dicembre 2024 (successivamente rettificata con decreto del Direttore Generale 6 febbraio 2025, n. 4811), prevede:

- all' articolo 92, comma 1, lett. l), che: "La Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (DCS): (...) assicura lo sviluppo di progetti innovativi nazionali ed internazionali nelle materie di competenza anche in collaborazione con altri soggetti,

enti ed organizzazioni”;

- all'articolo 101, comma 1, lett. k, che: “Il Servizio affari istituzionali, giuridici e legislativi supporta il Direttore centrale Salute nelle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di carattere istituzionale e (...) assicura lo sviluppo, la gestione e il monitoraggio di progetti di rilevanza internazionale e nazionale in ambito sanitario, con particolare riferimento a iniziative di studio, innovazione e ricerca in ambito clinico e organizzativo”;

– l'articolo 15 della legge 7 agosto n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. prevede che “le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Tutto ciò premesso e considerato le parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Con il presente Accordo le Parti, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali quali previste dalle rispettive normative, si impegnano a promuovere, sviluppare e consolidare la reciproca collaborazione nei seguenti settori:

a) partecipazione a consorzi e reti internazionali per la ricerca e l'innovazione in ambito sanitario e sociosanitario anche attraverso il coinvolgimento dei centri di ricerca regionali;

b) sviluppo, gestione e monitoraggio di progetti ed eventi a rilevanza internazionale e nazionale con riferimento a iniziative di studio, innovazione e ricerca in ambito clinico e organizzativo anche in collaborazione con il Ministero della Salute, le Istituzioni sanitarie e altri soggetti pubblici e privati;

c) trasferimento tecnologico e implementazione di soluzioni innovative, anche di tipo giuridico, per il sistema sanitario e socio-sanitario regionale, per le quali la Regione opera anche in sinergia con la società in house INSIEL S.p.A.;

d) iniziative di studio, seminari, percorsi formativi, professionalizzanti e didattici universitari, tirocinio e l'organizzazione di eventi e manifestazioni in materia di innovazione e trasformazione digitale, tutela della riservatezza nell'ambito della ricerca e dei progetti, trasferimento tecnologico compresi marchi, brevetti e altri segni distintivi, intelligenza artificiale e profili etici e giuridici. La Direzione centrale, politiche sociali e disabilità è disponibile per lo svolgimento di tirocini e individua gli ambiti disciplinari per lo svolgimento degli stessi, in particolare per le discipline attinenti alla presente convenzione, con le modalità previste dalla Regione;

e) altre attività connesse alle precedenti che potranno essere individuate di concerto, mediante apposito scambio di note a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Art. 3 - Durata e proroga

1. Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione, salvo rinnovo o proroga concordata tra le parti ai sensi del comma 2.

2. La durata dell'Accordo può essere prorogata, anche più volte, d'intesa tra gli stipulanti, su richiesta motivata di una delle Parti, da comunicare all'altra tramite Posta Elettronica Certificata almeno 30 giorni prima dalla scadenza. In tal caso, le Parti concorderanno per iscritto anche la durata della proroga che non potrà essere complessivamente superiore, in ogni caso, alla durata inizialmente prevista.

3. La presente convenzione è vincolante per le Parti a seguito della sua sottoscrizione.

4. Le Parti prendono atto che la pubblicazione delle informazioni relative alla presente convenzione avviene in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 23 del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e ss.mm.ii, con riferimento al comma 1, lettera d) del medesimo articolo.

Art. 4 - Modifiche e integrazioni.

1. L'Accordo potrà essere modificato ovvero integrato solo previo Accordo scritto da entrambe le Parti, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata, fermo restando quanto indicato all'articolo 2 lettera e) per l'individuazione di ulteriori attività.

2. Nel dare esecuzione alla presente convenzione, l'Università potrà avvalersi della collaborazione di enti e/o associazioni pubbliche e/o private. Allo stesso modo la Regione FVG potrà avvalersi della società in house INSIEL S.p.A. nonché delle strutture del servizio sanitario regionale e socio sanitarie regionali.

3. Qualora le Parti intendano avvalersi della collaborazione di un soggetto giuridico diverso da una Pubblica Amministrazione, le stesse sono tenute a assicurare il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti di forniture e servizi.

Art. 5 – Modalità attuative

1. Le modalità attuative della collaborazione nei settori indicate all'articolo 2 sono concordate tra le Parti mediante la predisposizione di appositi documenti tecnici da adottarsi di concerto tra le Parti.

2. Nei documenti tecnici di cui al comma 1 sono declinate le attività che verranno realizzate in collaborazione, comprese le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati e viene individuato, altresì, il nominativo del referente delle Parti per la specifica attività oggetto del documento qualora diverso da quello individuato ai sensi dell'articolo 6. Le attività concordate

vencono svolte e realizzate con oneri a carico di ciascuna Amministrazione in relazione alle attività proprie definite. Nessun onere economico deriva direttamente dal presente Accordo. Gli atti e/o documenti tecnici in questione regoleranno inoltre i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di realizzazione e le eventuali condizioni per l'utilizzo della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

3. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Art. 6 – Referenti per l'attuazione dell'Accordo

1. Per l'attuazione e la gestione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Il referente dell'Università è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attuazione del presente Accordo e viene individuato nel prof. Giacomo Biasutti.

3. I referenti della Regione FVG sono il Direttore centrale di direzione centrale e il Direttore del Servizio affari istituzionali, giuridici e legislativi o loro delegati.

4. In caso di sostituzione, anche temporanea, dei referenti, ciascuna Parte informerà l'altra con comunicazione scritta entro trenta giorni.

Art. 7 Spazi, attrezzature e servizi tecnici

1. Per consentire lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti, per quanto di propria competenza e responsabilità, mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici, nonché sedi istituzionali e mezzi di comunicazione e telecomunicazione.

Art. 8 – Titolarità dei risultati della ricerca e delle eventuali Privative

1. Salvo quanto concordato specificamente nei documenti tecnici previsti all'articolo 5, la titolarità esclusiva dei diritti sui risultati spetta alla Parte che li ha conseguiti nell'ambito dell'attività di collaborazione. I diritti sui risultati conseguiti da entrambe le Parti sono di titolarità congiunta.

2. Nel caso dei brevetti per invenzione e dei modelli d'utilità, il diritto di essere riconosciuto inventore e, nel caso delle opere dell'ingegno, il diritto morale dell'autore dell'opera, spetta al collaboratore, dipendente o ricercatore della Parte che ha dato il contributo inventivo o creativo rilevante per l'ottenimento dei risultati. Nel caso di pluralità dei collaboratori, dipendenti o ricercatori delle Parti che hanno dato tale contributo, i diritti di cui al presente paragrafo spettano a tutte queste persone.

3. Ciascuna Parte farà in modo di facilitare all'altra Parte il contatto con i propri collaboratori, dipendenti o ricercatori di cui al precedente paragrafo, nei casi in cui la loro collaborazione sia richiesta dalla normativa applicabile al fine del deposito di domande, l'estensione delle Privative all'estero, la trascrizione presso i pubblici registri.

4. La determinazione delle quote di ciascuna delle Parti, in caso di titolarità congiunta, verrà effettuata dalle Parti in buona fede, tenendo in considerazione l'apporto inventivo e/o creativo al Risultato generato da ciascuna delle Parti. Nel caso in cui le Parti non trovino un accordo sulla loro determinazione, le quote si intenderanno di egual misura.

5. In caso di titolarità congiunta, la gestione e lo sfruttamento delle Privative e i rapporti tra le Parti nel regime di comunione vengono regolati da apposito accordo.

6. Ciascuna delle Parti avrà il diritto di prelazione sull'acquisto delle Privative o dei risultati o della relativa quota spettante all'altra Parte oppure sulla concessione di una licenza per lo sfruttamento dei diritti dell'altra Parte. La prelazione dovrà essere esercitata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta inviata per Posta Elettronica Certificata sull'intenzione dell'altra parte di cedere la propria Privativa o la propria quota di Privativa oppure di concedere la propria Privativa in licenza, comunicazione che dovrà contenere il nominativo del potenziale acquirente e il corrispettivo offerto. Il corrispettivo dovrà in ogni caso coprire interamente tutti i costi relativi al deposito e all'ottenimento delle Privative sostenuti dall'Università. Qualora l'altra Parte non eserciti il diritto di prelazione entro il termine indicato, il titolare sarà libero di disporre della propria quota.

7. Per i risultati conseguiti dalla Regione FVG e per quelli per i quali la stessa eserciterà il diritto di prelazione, l'Università avrà il diritto di sfruttamento e utilizzo a titolo gratuito per soli fini scientifici e didattici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 in materia di pubblicazione dei risultati.

Art. 9 – Titolarità dei risultati occasionali

1 La titolarità esclusiva dei diritti sui risultati occasionali spetta alla Parte che li ha conseguiti.

2. Qualora una Parte intendesse disporre dei risultati occasionali si rivolgerà per prima all'altra, senza che ciò comporti alcun obbligo di proseguire la negoziazione qualora non si trovi un accordo sulle condizioni di cessione. Il corrispettivo di cessione verrà stabilito dalle Parti in base al valore di mercato.

3. Nel caso di cessione dei risultati da parte dell'Università alla Regione FVG,

quest'ultima concede all'Università il diritto di sfruttare ed utilizzare a titolo gratuito i risultati per soli fini scientifici e didattici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 in materia di pubblicazione dei risultati.

Art. 10 – Titorità delle conoscenze preesistenti

1 Le Parti espressamente convengono che tutti i diritti sulle conoscenze preesistenti restano di proprietà della Parte che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell'altra Parte per il solo svolgimento delle attività previste dall'Accordo. La Parte che avrà accesso alle conoscenze preesistenti dell'altra Parte potrà utilizzarle solo per le finalità proprie delle attività previste dal presente Accordo.

2. È in ogni caso escluso l'accesso di una Parte a conoscenze preesistenti dell'altra Parte non strettamente funzionali alla realizzazione dell'Accordo (ovvero senza le quali l'attività progettuale della Parte che le riceve non sia tecnicamente possibile) e alle conoscenze pregresse riferibili a gruppi di ricerca dell'Università diversi da quello coinvolto nell'Accordo. L'accesso alle conoscenze preesistenti, al di fuori di quanto previsto dall'Accordo, sarà determinato in base ad accordi scritti a condizioni, anche economiche, da concordare tra le Parti.

Art. 11 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Nel caso di risultati non tutelabili con Privative, le Parti sono libere di utilizzarli o pubblicarli, parzialmente o integralmente. Resta impregiudicata la tutela delle conoscenze preesistenti e degli obblighi di riservatezza previsti agli articoli 10 e 12.

2. Nel caso di risultati tutelabili con Privative e di titolarità congiunta, l'utilizzo e la pubblicazione, parziale o integrale, degli stessi sono regolati dall'apposito accordo previsto all'articolo 8, comma 5. Prima della sottoscrizione del suddetto accordo, l'utilizzo e la pubblicazione dei risultati tutelabili con Privative da parte di ciascuno dei contraenti potrà avvenire salvo che vi si opponga l'altra Parte. L'utilizzo e la

pubblicazione sono da considerarsi concessi in caso di silenzio protratto oltre i 30 giorni dalla richiesta di utilizzo o di pubblicazione, corredata della bozza del testo da pubblicarsi, inviata per iscritto da una Parte all'altra. L'opposizione potrà avvenire solo al fine di consentire la brevettabilità dei risultati, per il tempo necessario alla presentazione della domanda di brevetto e comunque, salvo che non sia concordato diversamente, per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione dell'intenzione di procedere all'utilizzo o pubblicazione. In tale caso, l'utilizzo dei risultati a fini di ricerca sarà comunque possibile, a condizione che lo stesso avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l'invenzione.

3. Salvo specifici accordi contrari, l'utilizzo da parte della Regione FVG di relazioni e/o documenti redatti dall'Università comporta l'obbligo della menzione del nome degli autori e dell'Università.

4. In ogni caso la Regione FVG e l'Università possono adottare iniziative congiunte di comunicazione, promozione, divulgazione compresa la divulgazione scientifica, di organizzazione di eventi e ogni altra iniziative utile a promuovere le attività e a favorire il dibattito e l'approfondimento tecnico scientifico sugli ambiti e attività individuati dal presente accordo di collaborazione.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi e comunque a non divulgare con mezzo alcuno informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra Parte o da essa ricevute di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito del presente Accordo.

2. L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:

a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte

divulgante;

b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;

c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;

d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire informazioni confidenziali per legge, regolamento o ordine dell'autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l'ordine o la richiesta da parte dell'Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle informazioni confidenziali trasmesse all'Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all'ordine ricevuto.

3. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Art. 13 Clausola di limitazione di responsabilità

1. La Regione FVG non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

2. L'Università non si assume le obbligazioni della Regione FVG né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Regione FVG.

3. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Regione FVG; è parimenti esclusa ogni garanzia della Regione FVG per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 14 – Clausola di non concorrenza

1. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Art. 15 – Recesso

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante trasmissione di comunicazione scritta all'altra Parte tramite Posta Elettronica Certificata.

2. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

3. Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso.

4. In caso di esercizio del diritto di recesso è fatto salvo tutto ciò che si è ottenuto in termini di risultati in attuazione delle attività realizzate, la cui titolarità seguirà le regole contenute nel presente Accordo.

Art. 16 – Divieto di cessione

1. È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto e in parte, il presente Accordo, i diritti da esso derivanti e i relativi crediti.

Art. 17 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

- 1.** Ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, il personale eventualmente inviato presso la struttura ospitante è equiparato al lavoratore della struttura stessa. In applicazione all'articolo 10 del DM 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro di provenienza del personale a cui restano in capo gli obblighi ed adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni. La struttura ospitante fornirà al personale ospitato le informazioni sui rischi e le relative misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle specifiche attività svolte presso la propria sede.
- 2.** Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle "attività/progetto" di cui al presente Accordo, ad osservare le disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in particolare dall'art. 20 del citato decreto, e le indicazioni fornite dai Responsabili della struttura ospitante e/o dal Responsabile delle attività di ricerca in laboratorio.
- 3.** Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni incidente e/o infortunio occorso al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 18 - Coperture assicurative e Sicurezza

- 1.** L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.
- 2.** La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al

proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Art. 19 - Codice di comportamento dei dipendenti e antiriciclaggio

1. Le parti, in quanto Enti pubblici, sono sottoposte alla normativa italiana e attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, evitando di porre in essere comportamenti corruttivi, di cui dovrebbero rendere conto nelle debite sedi.

2. Le parti, che considerano i suddetti principi ed elevati standard etici come valori primari e irrinunciabili in tutte le proprie attività, hanno introdotto, ognuno per propria competenza, un programma finalizzato a prevenire la corruzione in ogni sua forma ed espressione, applicando i più rigorosi criteri di correttezza e appropriatezza, come formalizzati anche nei rispettivi "Codici di comportamento dei dipendenti", di cui attestano reciprocamente la presa visione, lettura, comprensione e accettazione con la sottoscrizione della presente convenzione.

3. Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

4. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, in qualità di titolari autonomi del trattamento degli stessi per quanto di propria competenza nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Accordo in rappresentanza delle Parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) siano trattati esclusivamente ai fini della sua conclusione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Accordo, siano trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

4. Per la Regione FVG il Responsabile del Trattamento dei dati personali è la società Insiel S.p.A. ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Art. 21 – Legge applicabile e foro competente

1. Il presente Accordo sarà interpretato ed eseguito in conformità alla legge italiana.
2. In caso di controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa. Nel caso in cui, nonostante ogni ragionevole tentativo di comporre amichevolmente la controversia, risulti impossibile addivenire ad una sua amichevole composizione, la stessa sarà rimessa dalle Parti alla esclusiva competenza del Foro di Trieste.

Art. 22 – Spese di registrazione e di bollo

1. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, firmato digitalmente, è redatto in bollo a carico dell'Università. L'imposta di bollo, per l'unico esemplare, è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014, dall'Università autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 410481/1993.

Art. 23 – Comunicazioni

1. Le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate ai seguenti recapiti:
per l'Università: P.E.C.: ateneo@pec.units.it
per la Regione FVG: P.E.C.: salute@certregione.fvg.it o indirizzo email successivamente indicato.
2. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione degli indirizzi indicati.

Data delle firme digitali

Per l'**Università degli Studi di Trieste**

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda

Per la **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Direttore centrale dott.ssa Gianna Zamaro